

BASILEA 2 - IL GUADO CRITICO PER LE PMI

Considerazioni generali

Sul “*Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti minimi di patrimonio delle banche*”, altrimenti noto come Basilea 2, sono stati versati fiumi di inchiostro, purtroppo in una forma che ai più è rimasta, ancora oggi, incomprensibile; sarà perché la materia è di per se ostica, sarà perché si è fatto ricorso a sterili tecnicismi che potevano essere evitati, specie nell’approccio non solo con la popolazione delle PMI ma anche delle micro aziende, che rappresentano quasi il 90% del tessuto economico nazionale. Vorranno quindi perdonare i tecnici, che dovessero leggere queste considerazioni, se l’argomento verrà riproposto in uno stile più chiaro per i “non addetti ai lavori”.

Prima di entrare nel vivo della materia, sarà opportuno ricordare quando riportato nel primo documento pubblicato dal Comitato di Basilea sulla Vigilanza Bancaria, nel gennaio 2001, dove si enuncia testualmente “..... *dato che uno dei principali obiettivi della vigilanza è la protezione dei depositanti, è essenziale garantire che il capitale riconosciuto ai fini di vigilanza sull’adeguatezza patrimoniale sia prontamente disponibile per questi ultimi. Di conseguenza, le autorità di vigilanza dovranno verificare che le singole banche siano adeguatamente capitalizzate.....*”; in altri termini ciò vuol semplicemente dire che, a partire dal 2007, le banche verranno valutate in base ad una “pagella” (**rating**¹) sulla bontà o meno degli impieghi effettuati.

Per meglio comprendere questo concetto si ricorrerà ad una serie di domande: quale è l’attività di una banca? Ovviamente quella di compra-vendita del denaro; ma vendita vuol dire anche impiego, cioè prestito che viene fatto ad un richiedente, privato od impresa che esso sia. Però, se il prestito in parola non dovesse essere restituito da chi lo ricevuto (prenditore), come potrà la banca renderlo a sua volta al soggetto che lo ha prestato (risparmiatore)? Allora risulta evidente la funzione del Comitato di Basilea di sorvegliare che, in ogni caso, le banche dovranno essere in grado di garantire, con il proprio patrimonio, la restituzione delle somme ricevute dai depositanti.

Va anche detto che vige un rapporto fra patrimonio di vigilanza della banca/ Impieghi (prestiti) che deve essere non inferiore all’8%; ciò vuol dire che un istituto di credito per poter prestare, si supponga € 100.000, dovrà dimostrare di possedere un patrimonio di almeno € 8.000 (8% appunto).

Il lettore a questo punto potrebbe essere tentato di pensare “ma questo è un problema che riguarda le banche” e, quindi, continuare a dormire sonni tranquilli. La realtà è ben altra e va ricercata qualche riga sopra, dove è stato scritto “*come potrà la banca essere sicura di ottenere la restituzione del denaro se non avrà, a sua volta valutato con un proprio “rating” il merito creditizio del soggetto cui ha concesso il prestito?*”.

Quindi, la banca dovrà dimostrare la bontà del proprio portafoglio (cioè dei propri clienti) mediante una valutazione della capacità di rimborso dei soggetti che hanno ottenuto credito in qualsiasi forma esso sia: scoperti di conto corrente, anticipazioni di fatture e/o di ricevute bancarie, prestiti personali, prestiti al consumo, mutui, leasing e quant’altro. Per questo dovrà produrre, entro


¹ L’origine della parola “**rating**” è anglosassone e deriva dalla radice “*to rate*” che significa: valutare, quotare; la sua prima applicazione nel mercato statunitense risale addirittura al 1890, anno in cui la Standard & Poor’s Corporation propose una analisi di affidabilità di progetti nel campo delle costruzioni ferroviarie e dei canali. Dopo l’esperienza degli anni ‘20 da parte della Moody’s Investors Service sulla valutazione dei titoli del governo federale, si deve giungere al 1941 quando Standard & Poor’s adottò l’attuale denominazione. In altri termini la parola “**rating**” sta ad indicare le procedure analitiche dirette a fornire un “giudizio” sotto l’aspetto economico-finanziario della struttura esaminata, rappresentato dalla sua solvibilità, cioè sulla capacità di far fronte agli impegni finanziari, con l’ausilio di indici dell’attività operativa e delle strutture finanziario-patrimoniali.

la anzidetta scadenza del 2007 un modello di rating **interno**² più flessibile rispetto quello **esterno** (standard)³ che verrà imposto dal Comitato di Basilea; e poiché quest'ultimo dovrà servire per valutare 200 banche mondiali (di cui solo 14 italiane), in quanto tanti sono gli istituti di credito interessati, si può facilmente immaginare quanto potrà essere rigido un simile strumento e scarsamente applicabile nel middle-little business (PMI).

Per l'approvazione di un proprio modello interno, però, le banche dovranno dimostrare di aver effettuato almeno un triennio di rilevazioni sul merito creditizio della propria clientela (portafoglio): ecco allora spiegato il motivo per il quale, di fatto, Basilea 2 è operante dal 2004. L'errore commesso è stato appunto solo quello di pubblicizzare che la data di entrata in vigore dell'Accordo è prevista per il 2007, invece di porre l'accento sul tempo che è necessario a presentare un modello di rating interno per ottenerne la validazione, cioè l'approvazione.

A dimostrazione di quanto affermato si ricorderà che, tra le principali disposizioni del Nuovo Accordo di Basilea, è previsto un diverso "*pricing*" costo del prestito a seconda, appunto, del merito creditizio (rating) del soggetto richiedente (privati e/o aziende). Orbene, questo fenomeno si sta già verificando come può essere facilmente rilevato dalla tabella che segue (Fonte Banca d'Italia):

ANDAMENTO TASSI PER SCOPERTO DI C/C SUPERIORI AD € 5.000



² I.R.B. internal rating base approach

³ S.R.B. standard rating base approach

Come leggere la tabella:

- nella riga in alto sono riportati i tassi medi per n.20.000 operazioni relative a scoperti di conto corrente oltre € 5.000 rilevate in ogni trimestre da Bankit, di concerto con UIC; per mera informazione tali tassi, aumentati del 50% serviranno poi per stabilire le c.d. “soglie usura”. Orbene dal I trimestre 2002 (9,78%) al IV trimestre 2005 (9,37%) i tassi sono scesi di 0,41%;
- nella riga in basso invece è evidenziato l’andamento dell’**eur.i.b.o.r.**⁴ che presenta invece **una discesa più marcata, pari ad 1,03%** in quanto passa dal 3,36% al 2,33%;
- nella riga intermedia che rappresenta il delta, cioè la differenza, fra i due tassi si può vedere più facilmente l’effetto a forbice di Basilea, che inizia dal IV trimestre 2002.

In realtà i tassi sarebbero scesi, ma in maniera irrisoria (-0,41%) rispetto a come è diminuito il tasso di riferimento, cioè l’euribor (-1,03%); ciò in effetti si traduce invece in un incremento. Inoltre non bisogna dimenticare che si tratta di tassi medi (sui quali influiscono quelli molto contenuti praticati alle grandi imprese) e che non vengono considerate le spese di tenuta conto, le spese per operazione, la commissione massimo scoperto etc.

In merito ai comportamenti che dovranno adottare le imprese ed i dottori commercialisti e come si andrà a modificare il rapporto con le banche, si rimanda alla seconda parte “Basilea 2. Il guado critico per le PMI.. Comportamento dei soggetti interessati.”

⁴ euro interest banking offered rate, cioè il tasso praticato dalla BCE alle banche aderenti all’euro

BASILEA 2 - IL GUADO CRITICO PER LE PMI

Comportamento dei soggetti interessati

In questa seconda parte, dopo aver analizzato in generale gli aspetti del “*Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti minimi di patrimonio delle banche*” (Basilea 2), si vuole richiamare l’attenzione dei lettori sul fatto che il Nuovo Accordo non deve essere demonizzato; esso infatti rappresenta una grande opportunità per tutti i soggetti interessati nel rapporto banca-impresa e cioè gli istituti di credito, le aziende ed i loro consulenti (dottori e ragionieri commercialisti).

BANCHE

Per il primo soggetto l’applicazione dei modelli di rating interno costituisce un cambiamento di portata epocale nella valutazione del merito creditizio della propria clientela affidata e per la corretta individuazione del costo del denaro. E’ appunto il “*sistema di misurazione del rischio*” il primo pilastro su cui si basa la normativa introdotta da Basilea 2.

Le banche dovrebbero però rendere edotti gli imprenditori sulle modalità adottate per la costruzione di loro modelli di **rating**; in altri termini dovrebbero comportarsi con più trasparenza nei confronti delle aziende affidate. In realtà, ogni istituto di credito sta adottando una propria metodologia per cui si assiste a valutazione del tipo alfa e/o numerico, con “range” molto dissimili fra di loro. In ogni caso, va ricordato però che i parametri presi in considerazione sono comuni a tutti; oltre ai principali “ratios” (indici) di bilancio viene effettuata una analisi che tiene conto:

- di eventuali sconfinamenti in Centrale Rischi;
- della percentuale di insoluti del portafoglio,
- della rotazione di utilizzo delle linee di credito,
- della elasticità del rapporto,
- del totale dell’indebitamento rispetto al fatturato,
- ed altro.

IMPRESE

Dovranno rendersi che sarà proprio il rating a condizionare il costo di finanziamento degli investimenti e ciò comporterà verosimilmente una maggiore importanza delle funzioni finanziarie ed una maggiore attenzione alla programmazione delle risorse e dei processi di sviluppo; in altri termini la funzione finanza diverrà l’area più importante in seno all’azienda innalzandosi pertanto a ruolo centrale, decisivo soprattutto quando si presenti l’opportunità di crescita sia sui mercati interni che su quelli esterni (internazionalizzazione).

L’imperativo da osservare, allora, diventa quello di conoscere le giuste modalità di approccio con il sistema creditizio, modalità che si attueranno attraverso la “**bancabilità dei progetti**”; cioè le aziende dovranno parlare lo stesso linguaggio finanziario delle banche per essere capite. Quindi, ogni richiesta di finanziamento dovrà essere supportata dalle necessarie analisi, sia di natura consuntiva (quali gli indici di bilancio, la valutazione delle risorse interne per rimborsare i prestiti, etc.), che previsionale (quali il business plan ed il budget di cassa) in grado di integrare i meri dati di bilancio ed illustrare la potenzialità del business aziendale.

In proposito è fondamentale richiamare in questa sede quanto evidenziato nel documento ABI del 20/3/2001 (pag. 53 punto 265) e cioè che ai fini dei criteri per la valutazione del rischio prestatore (cliente), le banche dovranno tener conto dei seguenti fattori:

Le analisi richieste	finalità	Strumenti da utilizzare
Capacità di creare cash flow	storica	Indici di bilancio
	futura	Budget di Cassa
Struttura patrimoniale	per evitare il verificarsi della P.D. (probability of default)	Margini di manovra
Analisi del C.Economico a Valore aggiunto	per conoscere la qualità dei ricavi e la validità delle strategie adottate	Analisi Gestione Operativa Analisi del Valore Aggiunto
Aggiornamento frequente delle analisi	per un migliore monitoraggio sull'andamento del rapporto	Bilanci verifica infrannuali
Flessibilità finanziaria	per conoscere la capacità aziendale ad ottenere risorse addizionali	In questo ambito sono ricomprese le operazioni di Venture capital
Proiezioni del business		Business Plan
Strategy implementation	per valutare la capacità imprenditoriale ad attuare e gestire il cambiamento	(1)
Rischio mercato	per conoscere l'ambito di operatività aziendale	

(1) in questo si rimanda a quanto già detto in proposito alla “bancabilità dei progetti”; il modo nel quale l'imprenditore si proporrà alle banche farà loro comprendere il grado di cultura finanziaria raggiunto dallo stesso

N.B.

Il documento si riporta solo quanto schematizzato nelle prime due colonne; la terza è stata aggiunta per informazione sugli strumenti finanziari da adottare.

CONSULENTI DELLE IMPRESE

In questa fase che precede l'entrata in vigore dell'accordo di Basilea, l'intervento dei dottori/ragionieri commercialisti sarà fondamentale; essi infatti dovranno sensibilizzare, adeguatamente, i loro clienti facendo crescere la “**cultura finanziaria di impresa**”, funzione quanto mai necessaria per sopravvivere in un mercato sempre più volatile e globalizzato.

Solo attraverso questa azione congiunta si può auspicare lo sviluppo della teoria Schumpeteriana ², oggi più che mai attuale, la quale consenta una crescita economico speculare banca-impresa attraverso la realizzazione del circolo virtuoso descritto in nota

2. Schumpter Joseph Alois Ministro dell'economia nel Governo Austriaco nel 1912, alle analisi statiche del tempo introdusse una teoria dinamica dello

